

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Semplificazione del procedimento per ottenere l'esonero dalle tasse scolastiche

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione di studio per la revisione delle procedure e per la riforma delle strutture centrali e periferiche della amministrazione finanziaria, che, come è noto, ho avuto l'onore di presiedere, nel 1977, fra i tanti procedimenti che ha esaminato per pervenire a concrete proposte per il loro snellimento, ha ritenuto di dovere affrontare anche quello relativo all'esonero delle tasse scolastiche.

La legge 9 agosto 1954, n. 645, contenente, fra l'altro, disposizioni in materia di tasse scolastiche, prevede la concessione di esoneri e semiesoneri a favore di studenti, appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica, i quali siano stati meritevoli o rientrino in determinate categorie di beneficiari: orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di caduti per causa di servizio, figli di mutilati o di invalidi di guerra, eccetera.

L'attuale procedimento per la concessione dell'esonero in questione prevede il nulla osta da parte dell'Intendenza di finanza per ciò che concerne la sussistenza delle disagiate condizioni economiche della famiglia

cui appartiene il richiedente. Il che comporta la richiesta di notizie agli Uffici finanziari delle imposte dirette e talvolta le indagini della Guardia di finanza.

Va rilevato che il gettito delle predette tasse scolastiche è così modesto (12,9 miliardi nel 1975 e 14,8 miliardi nel 1976) che forse non riesce a coprire il costo dei servizi che impegna, ivi compreso il servizio postale di conto corrente mediante il quale le predette tasse affluiscono all'Erario.

Ma pur non ritenendo, dato l'attuale stato della finanza pubblica, di chiedere l'abolizione delle predette entrate, si crede di dover proporre delle innovazioni in considerazione della introduzione nell'ordinamento giuridico della dichiarazione giurata sostitutiva delle certificazioni anche in materia di imposte, tenuto conto anche delle profonde innovazioni introdotte nella legislazione scolastica, innovazioni che vedono la partecipazione di organi democratici alla gestione della scuola.

Il disegno di legge, che mi permetto di sottoporre alla vostra benevola attenzione, all'articolo 1 prevede l'esonero dalle tasse

soltanto per gli studenti meritevoli che abbiano riportato un giudizio non inferiore ad ottimo. Non viene più previsto il semiesonero, tenuto conto anche della modestissima entità delle tasse medesime.

Viene, però, mantenuto il beneficio dell'esonero per gli studenti appartenenti alle particolari categorie previste dalla vigente normativa.

L'articolo 2 abroga la disposizione che prevede il nulla osta dell'Intendenza di finanza, previsto dall'articolo 125 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

La disposizione dell'articolo 3 introduce il sistema della dichiarazione sostitutiva della certificazione.

L'articolo 4 stabilisce che l'esonero è concesso previo parere favorevole (e quindi vincolante) del Consiglio di Istituto, nonchè la pubblicità dell'avvenuta concessione.

L'articolo 5 sancisce che l'istanza per la concessione dell'esonero va presentata in carta libera, tenuto conto che è iniquo richiedere il pagamento di una imposta per ottenere l'esonero da una tassa di modesta entità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli alunni e i candidati appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica sono esonerati:

a) dalle tasse di immatricolazione e di frequenza, a condizione che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione, idoneità o licenza nella sessione di esame, o la promozione per effetto di scrutinio finale con un giudizio non inferiore ad ottimo per il profitto, e, limitatamente agli alunni con non meno di ottimo per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata;

b) dalle tasse degli esami di ammissione, licenza, maturità ed abilitazione, a condizione che abbiano goduto dell'esonero dalla tassa di frequenza nell'ultima classe frequentata, e allo scrutinio finale della classe stessa abbiano riportato, per il profitto e la condotta, i giudizi di cui alla lettera a).

L'esonero di cui al comma precedente compete, altresì, indipendentemente dai giudizi riportati per il profitto, agli alunni e ai candidati appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica a favore dei quali sussista una delle condizioni indicate negli articoli 15, 16 e 17 della legge 9 agosto 1954, n. 645, e nell'articolo 30 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

La medesima agevolazione spetta agli studenti, figli di rimpatriati dalla Libia.

Art. 2.

Il nulla osta dell'Intendenza di finanza, previsto dall'articolo 125 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, non è più richiesto.

Art. 3.

Agli effetti della concessione allo studente minore dell'esonero dalle tasse scolastiche, i genitori congiuntamente o separatamente,

o quello di essi che esercita in via esclusiva la patria potestà, dichiarano all'autorità scolastica la propria situazione reddituale.

Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Se del caso, la suddetta dichiarazione può essere resa dal tutore. La dichiarazione è resa dallo stesso studente, se maggiore di età.

Art. 4.

L'ammissione al beneficio dell'esonero è deliberata dal Preside, previo motivato parere favorevole del Consiglio di Istituto. Il provvedimento relativo viene quindi pubblicato nell'albo dell'Istituto stesso.

Art. 5.

L'istanza intesa ad ottenere l'esonero dalle tasse scolastiche e tutti gli atti relativi, compresa la dichiarazione di cui all'articolo 3, sono esenti dalla imposta di bollo.

Art. 6.

È abrogata ogni altra norma che sia incompatibile o in contrasto con le disposizioni della presente legge.